

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1924-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle attività produttive  
e col Ministro per le politiche comunitarie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica si colloca in una fase in cui da parte della Libia giungono segnali d'interesse circa la possibilità di un maggiore coinvolgimento delle imprese italiane nei piani di sviluppo e nella realizzazione di opere di infrastrutturazione previsti nel suo territorio.

Alla stregua delle previsioni dell'Accordo, gli investitori dei due Paesi potranno contare su un quadro normativo di riferimento più affidabile.

In particolare l'Accordo prevede, all'articolo 2, che le Parti si adopereranno per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, tutela e protezione degli investimenti. In tale ambito, esse si impegnano a predisporre le condizioni di investimento più adatte, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore e ad assicurare in ogni momento agli investimenti un trattamento paritetico ed una piena e totale protezione in conformità alla legislazione interna dei due Paesi, ed al diritto internazionale.

L'articolo 3 dispone che gli investimenti effettuati dagli operatori di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte godranno di un trattamento non diverso da quello riservato agli investimenti nazionali e a quelli di un qualsiasi altro Paese terzo (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita). Tale trattamento troverà applicazione riguardo all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilità dell'investimento.

In base all'articolo 4, gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti, i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati qualsiasi, stato di emergenza, ribellione o insurrezione, o altri consimili avvenimenti, riceveranno un tratta-

mento teso a ripristinare la situazione precedente o, alternativamente, un indennizzo non inferiore in quantità e qualità a quello concesso agli investitori nazionali o a quelli di Paesi terzi. I pagamenti per tali indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebiti ritardi.

In virtù dell'articolo 5 ciascuna Parte garantisce che, una volta assolti gli obblighi fiscali, i pagamenti connessi all'investimento potranno essere trasferiti all'estero liberamente e senza indugi e in base all'articolo 6, viene stabilito il principio per cui atti di nazionalizzazione o di espropriazione non saranno consentiti se non in presenza di motivi di carattere generale o per ragioni di pubblica utilità. In ogni caso, le misure non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno essere conformi alle norme di legge. È fatto comunque salvo il principio del tempestivo ed effettivo risarcimento, calcolato sull'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima dell'atto di nazionalizzazione o di esproprio.

L'articolo 8 prevede che i meccanismi e le procedure di composizione delle controversie in merito all'interpretazione dell'Accordo dovranno essere composte per via diplomatica, con l'impegno delle due Parti a sottoporre eventuali controversie non risolubili per via diplomatica ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'articolo 9 definisce le modalità per la composizione delle controversie tra un investitore e un'entità dell'altra Parte contraente. L'Accordo prevede che, ove la controversia non possa essere risolta altrimenti, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela che vanno dal competente tribunale civile, al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di inve-

stimenti (ICSID), previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* come previsto dalla Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Il disegno di legge si compone di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo la clausola di imme-

diata entrata in vigore della legge, in deroga alle generali previsioni in tema di *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

17 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

17 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

